DELIBERA n. 1288 del 27.08.2007

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N.1435/06 RELATIVA ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE, 92/43/CEE E DEL DPR 357/97 E SS. MM.

Prot. n. (PRN/07/215704)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i

territori più idonei al fine di costituire una rete

ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25.3.05;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone

- speciali di conservazione (ZSC)";
- le Deliberazioni della Giunta regionale n. 167 del 13.2.06 e n. 456 del 3.4.06, con le quali sono stati individuati ed ampliati gli attuali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 17.10.06 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/97 e ss.mm.";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 29.12.06 "Rettifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 1435/06 relativa alle "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/97 e ss.mm.";
- la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

Considerato:

- che l'art. 1, comma 1226, della Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 prevedeva l'emanazione da parte del del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di un Decreto relativo all'individuazione di Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n. 357/97, da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- che tale Decreto non è stato ancora emanato, ma nella bozza attualmente in discussione, per quanto riguarda l'attività venatoria, sarebbe previsto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra a partire dalla stagione venatoria 2008/09;
- che l'Allegato 3 della Deliberazione regionale n. 1435 del 17.10.06, prevedeva l'entrata in vigore di analogo divieto

- a livello regionale a partire dalla stagione venatoria 2007/08;
- che, per uniformare la normativa regionale in materia venatoria alle altre realtà regionali confinanti, si ritiene opportuno prorogare l'entrata in vigore di tale divieto alla stagione venatoria 2008/09;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, dott.ssa Rosanna Bissoli, in sostituzione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Ing. Giuseppe Bortone, ai sensi della nota n.NP/2007/15665 del 24/07/2007, degli articoli 37, quarto comma, e 46, primo comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.450/2007;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

Delibera

- 1. di modificare le alinee 6 e 3 rispettivamente dei paragrafi 2C) "ZPS di acque lentiche" e 2D) "ZPS di acque lotiche" dell'Allegato 3 della Deliberazione regionale n. 1435 del 17.10.06 e, pertanto, di prorogare di un anno, ossia a decorrere dalla stagione venatoria 2008/09, l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei pallini alternativi a quelli di piombo per lo dell'attività svolgimento venatoria nelle ZPS classifcate di "Acque lentiche" e di "Acque lotiche". Di conseguenza, il testo corretto dei paragrafi 2C e 2D risulta essere il seguente:
 - "E' vietato l'uso di pallini di piombo per l'attività venatoria nelle zone umide naturali ed artificiali (con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini, a decorrere dalla stagione venatoria 2008-2009; i pallini dovranno, pertanto, essere costituiti da materiali non tossici per l'avifauna";
- 2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

_ _ _ _ _